

PROT. N. 33323/2020



CITTÀ DI MUGGIO'

**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI MUGGIO' - DECRETO LEGISLATIVO 09.04.2008 N.81 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PERIODO ANNO 2021.**

COD. CIG ZA42FA13CB

Articolo 1 – Scopo dell'appalto

L'appalto in oggetto ha per scopo quello di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria ex articoli 25 e 41 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nell'appalto le attività di cui agli articoli 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità.

In particolare, l'affidatario ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

1. predisporre ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
2. eseguire accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati da esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche, ed a controllarne lo stato di salute;
3. esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore l'eventuale giudizio di inidoneità parziale o totale;
4. istruire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
5. provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e/o biologici;
6. eseguire visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
7. collaborare, per la valutazione dei rischi, alla stesura del documento di rischio e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
8. collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sezione IV del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari informandoli altresì sul loro significato;
10. comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in sede di riunione periodica, i risultati degli accertamenti sanitari;
11. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
12. collaborare alla organizzazione del servizio di pronto soccorso;
13. collaborare alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro.

Sono infine comprese le seguenti prestazioni:

- giudizio di idoneità a svolgere la mansione specifica con informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria maternità (ex articolo 12 della Legge 08.03.2000 n. 53);

predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche in forma anonima e collettiva (ex articolo 35 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni).

L'Affidatario deve poter offrire, in via diretta, le seguenti prestazioni ad integrazione dell'attività del medico competente:

- indagini chimico - cliniche;
- indagini chimico - tossicologiche;
- indagini di fisiopatologia respiratoria;
- indagini di cardiologia;
- indagini di audiometria;
- indagini di diagnostica per immagini;
- indagini di ergoftalmologia;
- indagini igienico - ambientali per la valutazione dei rischio.

Il servizio si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Muggiò inquadrato nei diversi profili professionali indicati nel successivo articolo 3 del presente Capitolato.

Il servizio sarà svolto presso un presidio medico messo a disposizione dall'Affidatario. Qualora non sia possibile effettuare taluni accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio presso il Presidio, oltre quelli espressamente richiamati nel presente articolo, l'Affidatario si avvarrà di idonee strutture di supporto, abilitate ai sensi di legge, ed esplicitamente indicate nell'offerta.

L'Affidatario potrà avvalersi, altresì, laddove ne abbia la disponibilità, dell'uso di una unità mobile ambulatoriale e radiologica, abilitata ai sensi di legge.

Il Presidio e/o le strutture di supporto devono essere ubicate nell'ambito del territorio del Comune di Muggiò.

COD. CIG: ZA42FA13CB

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'appalto

1. Le attività oggetto del presente appalto si intendono riferite al personale dipendente del Comune di Muggiò sottoposto a sorveglianza sanitaria la cui consistenza, fatti salvi gli aumenti conseguenti a processi di mobilità, ad assunzioni programmate dall'Ente, come di seguito, così suddivise:

- n. 9 Responsabili di Area
- n. 10 Agenti di Polizia Locale
- n. 4 Educatrici Asilo Nido
- n. 2 Operai
- n. 41 Videoterminalisti
- n. 10 Videoterminalisti e addetti ai sopralluoghi
- n. 10 Altre categorie (commessi, messo/autista, centralinista, assistenti sociali)

per un totale di 86 unità

Si precisa che il Servizio del Personale di questo Ente provvederà ad aggiornare l'elenco ad ogni variazione.

Il medico competente svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con il Servizio Personale e, dove occorresse, con il Responsabile dell'area manutenzioni, fermo restando il rispetto della periodicità programmata, per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa vigente per quanto attiene alle funzioni di competenza. In

particolare, il medico competente dovrà effettuare le visite preventive e periodiche presso idoneo Ambulatorio indicato nell'offerta tecnica presentata.

Articolo 4 - Importo dell'appalto

- L'importo complessivo d'appalto viene quantificato, per il periodo di cui al successivo articolo 5, in complessivi € 4.500,00 I.V.A. esente, salvo eventuali integrazioni dovute ad un maggior numero degli accertamenti da svolgere.

Il presente appalto è stipulato "a corpo" ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

La Ditta affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione/affidamento appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Articolo 5 – Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto decorre da gennaio 2021 sino a tutto il 31/12/2021.

Il contratto scadrà al suo termine con esonero, per le parti, dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso. In ogni caso, il soggetto affidatario dovrà comunque garantire la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto, fino all'effettivo subingresso del successivo soggetto affidatario a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Durante tale regime di proroga rimarranno valide le medesime condizioni economiche e contrattuali previste per il periodo normale di durata dell'appalto.

Articolo 6 – Affidamento

La Stazione Appaltante procederà, ai fini dell'affidamento del presente servizio, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire tutte le attività oggetto dell'appalto dettagliatamente descritte nell'articolo 2 del presente Capitolato, pena risoluzione del contratto.

Il soggetto affidatario dovrà avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza sanitaria, della figura del medico competente di cui ha presentato il curriculum.

Il medico competente effettuerà le visite del personale dipendente presso strutture pubbliche, studi medici o laboratori di analisi da lui individuati.

Sarà cura del soggetto affidatario predisporre e comunicare all'Ente il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni contenute nel protocollo sanitario sopra citato, dovranno essere predisposti dall'affidatario e concordati con il Servizio Personale del Comune di Muggiò e attraverso un calendario che preveda l'indicazione nominativa dei lavoratori distinti per tipologia di rischio da sottoporre a visita con la specificazione della natura dell'accertamento, preventivo, periodico ovvero se a domanda del dipendente.

Il medico competente dovrà svolgere le prestazioni richieste nell'articolo 2 del presente Capitolato, nel rispetto delle scadenze di cui al piano visite predisposto e prontamente comunicato al Servizio Personale del Comune di Muggiò ovvero entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di visita avanzata dall'Amministrazione.

L'inosservanza dei termini previsti per l'effettuazione delle visite in favore del personale dipendente, ove non sia dipesa da circostanze di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del medico competente, costituirà motivo di applicazione di penali, calcolate per ogni giorno di ritardo dalla data di visita programmata o dalla

scadenza del termine di 10 (dieci) giorni nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, con tutte le conseguenze ad esse annesse.

I giudizi di idoneità alla mansione specifica dovranno essere consegnati dal medico competente al Responsabile del Servizio Personale, il quale provvederà a consegnare copia dei risultati medici ai Responsabili di Settore di riferimento, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione degli accertamenti sanitari. Entro lo stesso termine, solo se richiesta espressamente, dovrà essere consegnata copia della documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti.

Il soggetto affidatario si obbliga a:

- garantire un organico in dotazione stabile, coerente con il progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di offerta per tutta la durata dell'appalto;
- garantire un'organizzazione del personale , tale in ogni fase, da permettere un'esatta identificazione delle responsabilità, delle mansioni e delle funzioni di processo legate al servizio;
- osservare integralmente, nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai propri dipendenti per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- tenere ferma l'offerta per almeno centottanta giorni.

Articolo 8 – Divieto di sospensione e di cessione del servizio

Il soggetto affidatario non può sospendere i servizi cori sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure nell'ipotesi di controversia con l'Amministrazione.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale del soggetto affidatario costituisce grave inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto, fermi restando che sono a carico dello stesso, oltre all'incameramento della cauzione versata, gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla risoluzione stessa, compresa la maggiore spesa che il Comune di Muggiò dovesse affrontare per il prosieguo del servizio con altro soggetto. E' assolutamente vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Articolo 9.- Modalità di pagamento

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto in sede di gara, inclusivo di tutte le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolari fatture in più soluzioni e più precisamente in rate trimestrali posticipate rimessa diretta a 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura, dietro presentazione di apposite relazioni circa l'attività svolta nel trimestre di riferimento.

Il soggetto affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa per gli eventuali ritardi dovuti all'espletamento delle suddette pratiche.

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi.

Si dà atto che i pagamento dovranno essere compatibili con le regole della finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102 e s.m.i., inoltre ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013).

Articolo 10 – Subappalto

E' ammesso il subappalto per le sole prestazioni relative alle attività di laboratorio (prelievi, esami, radiografie)

qualora il concorrente indichi nell'offerta la percentuale o la parte di appalto che intende affidare a terzi, che presentino i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività. In ogni caso, la quota di subappalto non potrà superare il 30% (trentapercento) del valore del servizio complessivo su base annua.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del soggetto affidatario.

L'Amministrazione corrisponderà il corrispettivo dovuto, anche in caso di subappalto direttamente al soggetto affidatario, il quale dovrà trasmettere al Comune di Muggiò, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate del subappaltatore.

Si applicano al subappalto, le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono ammessi, in caso di subappalto, ulteriori sub-affidamenti.

Articolo 11 – Penali

In caso di inadempienze e/o ritardi nell'effettuazione del servizio, rispetto agli obblighi assunti in sede di offerta, per fatti non imputabili all'Amministrazione o non dipendenti da cause di forza maggiore, si darà luogo all'applicazione, a carico del soggetto affidatario, di una penale pari a € 100,00 (diconsi Euro cento/00) per ogni inadempimento.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa e diritto di recesso

In caso di applicazione di penali di importo complessivo superiore al 5% (cinquepercento) del corrispettivo contrattuale, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- a. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- c. subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
- d. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218,1256 e 1463 del Codice Civile).

E' vietata la cessione del contratto.

Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'affidatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico -economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente affidatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'affidatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196;
- modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente affidatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;
- diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.
- acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2006 n. 196, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto affidatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Articolo 15 – Dati informativi

Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato al soggetto affidatario ed elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà del Comune.

Articolo 16 - Risoluzione delle controversie

E' esclusa la competenza arbitrale, pertanto, per la definizione delle controversie ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è competente il giudice amministrativo.

Articolo 17 – Domicilio dell'affidatario

Il soggetto appaltatore dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale il Comune dovrà indirizzargli, per tutta la durata del contratto, tutta la corrispondenza relativa al contratto stesso.

Il soggetto che non ha sede legale nel Comune di Muggiò dovrà eleggere domicilio legale in Muggiò presso la casa comunale.

Articolo 18 - Spese contrattuali

Tutti gli eventuali oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sono a carico del soggetto affidatario che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. Il medico competente è soggetto alle contravvenzioni di cui alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19 - Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

...N...
..... li ...16/12/2020...

L'IMPRESA
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE
E AMBIENTALE
Via Martin delle Fiobe, 1 - MONZA 20000
P.IVA 03052260967

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Marcella Marchesotti



